



Versamento per l'annualità successiva

Per i contratti di locazione pluriennale il pagamento dell'imposta di registro può essere effettuata, alternativamente:

- di anno in anno, fino alla scadenza;
- in un'unica soluzione, per l'intera durata.

Se si sceglie di versare l'imposta di anno in anno è necessario provvedere spontaneamente al versamento per l'annualità successiva entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità. Il versamento può essere effettuato:

- utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia (software RLI o RLI-web) tramite richiesta di addebito su conto corrente
- con il modello F24 *Elementi identificativi*, utilizzando il codice tributo 1501.

Nel calcolo dell'imposta da versare si deve tener conto anche di eventuali adeguamenti del canone di locazione (ad esempio adeguamento ISTAT).

Si prenda ad esempio un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo 4+4, con canone annuo di 7.200 euro e decorrenza 1/5/2015. L'imposta di registro annuale, pari a € 144,00 (2% del canone), è versata alla registrazione del contratto e entro le scadenze 31/5/2016, 31/5/2017 e 31/5/2018.

Cedolare secca

Se tutti i locatori hanno optato per il regime della cedolare secca l'imposta di registro per l'annualità successiva non è dovuta.

L'opzione per la cedolare secca può essere esercitata o modificata nel termine previsto per il versamento dell'imposta di registro, cioè entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità. L'esercizio o la modifica dell'opzione può essere effettuata:

- **utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia (software RLI o RLI-web)**
- **tramite presentazione del modello RLI, debitamente compilato, allo stesso ufficio dove è stato registrato il contratto.**

Link correlati

- Ricerca del codice identificativo dei contratti di locazione